



Determinazione n. 506 del 04/05/2017

OGGETTO: ALFA IMMOBILIARE SRL - DEVIAZIONE DI UN TRATTO DEL FOSSO DELLA CARRARA DA REALIZZARSI IN LOC. ZONA INDUSTRIALE BELLOCCHI VIA VAMPA COMUNE DI FANO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. DI CUI ALL'ART.8 DELLA L.R. N.3/2012 E ART.20 DEL D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;

VISTA la L.R. n. 3 del 26.03.2012 concernente la disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTA la domanda presentata dalla ditta proponente ALFA IMMOBILIARE srl e acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 35426 del 20/07/2016 per la procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. per il seguente progetto: "Deviazione di un tratto del Fosso della Carrara";

VISTO il parere prot. n. 13289 del 13/04/2017, a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Forlani Cristina e del Responsabile della Posizione Organizzativa Arch. Senigalliesi Donatella che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determina in copia conforme all'originale conservato in atti;

RITENUTO di condividere completamente e di assumere quale proprio tale parere;

RILEVATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;

ACCERTATO che il Responsabile del Procedimento è la Geom. Forlani Cristina e che la stessa, assieme al Responsabile della Posizione Organizzativa Arch. Senigalliesi Donatella non si trovano

in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento, così come dichiarato nel parere istruttorio sopra riportato;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174

D E T E R M I N A

1 Di **escludere dalla procedura di VIA** ai sensi della L.R. n.3/2012 e del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. l'intervento presentato dalla ditta ALFA IMMOBILIARE srl per il progetto di "Deviazione di un tratto del Fosso della Carrara " da realizzarsi in loc. Zona Industriale Bellocchi Via Vampa Comune di FANO, a condizione che vengano rispettate le seguenti **prescrizioni**:

- 1.1 qualora, in fase di cantiere, venga effettuato il rifornimento di carburante e la manutenzione dei mezzi da lavoro, dovrà essere individuata un'area dedicata, dotata di basamento impermeabile con caditoia centrale e vasca di accumulo idoneamente dimensionata per la raccolta delle acque di prima pioggia dilavanti l'area; tali acque infatti, ai sensi dell'art. 42 delle N.T.A. allegate al Piano Regionale di Tutela delle Acque (Deliberazione Consiglio Regionale 26.01.2010, n. 145), sono classificate come acque reflue industriali e dovranno essere smaltite in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative di settore
- 1.2 le acque reflue eventualmente prodotte nell'attività di cantiere dovranno essere smaltite conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative per le acque reflue Industriali"
- 1.3 i rifiuti prodotti in fase di cantiere e stoccati in apposite aree, dovranno essere protetti dall'azione degli agenti atmosferici, onde evitare il dilavamento di sostanze inquinanti ad opera delle acque meteoriche
- 1.4 il materiale vegetale prodotto dall'abbattimento della vegetazione esistente dovrà essere destinato al recupero attraverso il conferimento presso apposite strutture di raccolta differenziata oppure la consegna a Ditte qualificate per il suo riutilizzo

Determinazione n. 506 del 04/05/2017

- 1.5 I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere esclusi dalla triturazione e riutilizzo dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata
- 1.6 qualora emergessero criticità idrauliche la Ditta dovrà mettere in atto idonee soluzioni per superare l'eventuale connesso impatto negativo
- 1.7 mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore che si dovessero rendere necessari a seguito di una eventuale verifica di superamento dei limiti di legge
- 1.8 in caso emergessero problemi attribuibili espressamente alle attività di cantiere o comunque riconducibili al progetto in parola relativamente all'inquinamento atmosferico, il Comune di Fano potrà prescrivere, anche avvalendosi del supporto tecnico di ARPAM, ulteriori accorgimenti e prescrizioni che la Ditta dovrà adottare
- 1.9 mettere in atto tutte le misure di mitigazione possibili per evitare la produzione di polveri e rumore durante la fase di cantiere
- 1.10 ottemperare alle norme relative alla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- 1.11 qualora durante le operazioni di scavo dovesse emergere evidenze di contaminazioni del suolo, dovranno essere attivate le procedure di cui all'art. 242 del Dlgs 152/06
- 1.12 rispetto delle condizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologica, ossia:
 - 1.12.1 scoticamento preliminare di tutte le aree interessate dagli scavi con totale asportazione dell'arativo per accertare in estensione l'eventuale presenza di strutture antropiche
 - 1.12.2 controllo specialistico di tutti i lavori di scavo, compresi servizi ed impianti di cantiere a carico della committenza con affidamento tramite incarico professionale - di cui la Soprintendenza chiede copia - dei lavori di controllo a ditta compresa tra quelle abilitate ai sensi della circ. 18/2010 DGA ovvero tra quelle di fiducia della stessa Soprintendenza che normalmente operano in tale territorio
 - 1.12.3 in ogni caso l'incarico prevederà specificatamente che il tecnico prenda accordi preventivi con la Soprintendenza sullo svolgimento dei lavori, ne renda conto periodicamente comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti, e documenti con una relazione scritta e ove necessario con foto e disegni, l'andamento dei lavori
 - 1.12.4 resta inteso che, qualora sia necessario per la comprensione della situazione archeostratigrafica, l'incaricato potrà chiedere la conduzione manuale di alcuni tratti nonché limitati ampliamenti degli scavi previsti, mentre in caso di rinvenimenti le

Determinazione n. 506 del 04/05/2017

modalità di prosecuzione del lavoro saranno concordate con la medesima Soprintendenza

- 1.13 le opere idrauliche di progetto, che si ritengono comprese nella 5° categoria di cui al R.D. n.523/1904, dovranno prevedere un apposito piano di manutenzione, individuandone le attività da mettere in essere secondo il disposto della suddetta norma
 - 1.14 concordare con il Comune gli aspetti legati alle operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua ed ai relativi impegni da assumere
 - 1.15 garantire l'osservanza della L.R. n.6/2005 e ss.mm. sia rispetto ai singoli esemplari arborei sia a filari e siepi
 - 1.16 rispettare eventuali prescrizioni indicate dal Comune di Fano o da ARPAM per la matrice Aria qualora emergessero problemi attribuibili espressamente alle attività di cantiere o comunque riconducibili al progetto in parola
 - 1.17 gli esemplari arborei dovranno essere impiantati con sesto di impianto 3x3 m con piante autoctone di altezza di circa 1,00 m
 - 1.18 una parte delle specie arboree dovrà essere a rapido accrescimento
 - 1.19 gli esemplari arborei dovranno essere dotati di sistema di tutoraggio per determinare la loro verticalità e dovrà essere rimosso alla fine del quinto anno di manutenzione
 - 1.20 al secondo e al quarto anno dovranno essere effettuate potature di formazione al fine di raggiungere una forma ottimale
 - 1.21 nel corso dei primi cinque anni dalla fine lavori, in corrispondenza di eventuali fallanze arboree dovranno essere reimpiantati esemplari secondo le modalità indicate al punto precedente mentre eventuali disseccamenti arbustivi parziali o totali dovranno essere tempestivamente sostituiti
 - 1.22 monitoraggio della vegetazione di nuovo impianto nei primi cinque anni dal termine dei lavori
 - 1.23 i controlli dovranno essere effettuati ogni sei mesi verificando il buono stato della vegetazione impiantata e prevedere eventuali risarcimento delle fallanze secondo le modalità sopra specificate
 - 1.24 dovranno essere rispettate eventuali ulteriori prescrizioni impartite in sede di autorizzazione paesaggistica dagli organi competenti in materia;
- 2 Di comunicare la conclusione del procedimento alla Ditta proponente che è tenuta ad informare tempestivamente questo Servizio circa la data di inizio e fine lavori;
 - 3 Di trasmettere la presente determinazione:

Determinazione n. 506 del 04/05/2017

- 3.1 al comune di FANO;
 - 3.2 all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;
 - 3.3 all'A.S.U.R. territorialmente competente;
 - 3.4 alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
 - 3.5 alla Regione Marche – P.F. Presidio Terr.le Ex Genio Civile di Pesaro-Urbino e Ancona;
 - 3.6 alla Regione Carabinieri Forestale "Marche" Gruppo di Pesaro e Urbino;
- 4 Di comunicare al Presidente di questo Ente l'esito dell'istruttoria sancito dalla presente determinazione;
 - 5 Di provvedere alla pubblicazione dell'esito della procedura di verifica di VIA per estratto sul B.U.R. Marche e nella sua interezza sull'albo on-line di questo Ente dove potrà essere consultato durante il periodo di pubblicazione;
 - 6 Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
 - 7 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
 - 8 Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è la Geom. Forlani Cristina e che la documentazione oggetto dell'istruttoria potrà essere consultata presso lo scrivente Servizio;
 - 9 Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato a far data dalla pubblicazione sul BUR Marche così come disposto dall'art. 27 D.Lgs. n.152/06 e ss.mm..

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

Determinazione n. 506 del 04/05/2017

CF/mag

File: 16via\1603FA0212.doc

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: ALFA IMMOBILIARE SRL - DEVIAZIONE DI UN TRATTO DEL FOSSO DELLA CARRARA DA REALIZZARSI IN LOC. ZONA INDUSTRIALE BELLOCCHI VIA VAMPA COMUNE DI FANO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. DI CUI ALL'ART.8 DELLA L.R. N.3/2012 E ART.20 DEL D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 845 / 2017

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 04/05/2017

Il responsabile della P.O. 6.2
DONATELLA SENIGALLIESI
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma

--



Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 6

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA -
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
DI PESARO E URBINO

Prot. N. 13289
Class. 009-5-13 Fasc. 1/2016
Cod. Proc. 16FA02

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI PESARO E URBINO

P
R
O
T.

13 APR. 2017

GEN

N° 13289

Tit. 009 Cat. 5-13 Fasc. 1/2016

Pesaro, il 13 APR. 2017

OGGETTO

Ditta ALFA IMMOBILIARE srl
Progetto relativo a Deviazione di un tratto del Fosso della Carrara in comune di FANO loc. Zona Industriale Bellocchi Via Vampa -
Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.8 L.R. n.3/2012 e art. 20 D.Lgs. n.152/06 -
PARERE ISTRUTTORIO

1. PREMESSA

La ditta ALFA IMMOBILIARE srl, con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n.35426 del 20/07/2016, ha presentato una domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.8 L.R. n.3/2012 relativa al progetto di Deviazione di un tratto del Fosso della Carrara da localizzarsi in Zona Industriale Bellocchi Via Vampa - Comune di FANO.

Questo Ufficio ha verificato che il progetto presentato, per le caratteristiche dichiarate, rientra tra quelli previsti nell'allegato B2 della L.R. n.3/2012 e nell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 alla luce del DM n.52/2015 entrato in vigore il 26/04/2015, quindi effettivamente soggetto a Verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Gli elaborati trasmessi in allegato alla domanda sono:

1. richiesta di avvio della procedura di verifica ai sensi dell'art.8 L.R. n.3/2012 (Mod. B) comprendente:
 - dichiarazione della data di pubblicazione dell'avviso di deposito fissata per il 01/08/2016 ;
 - dichiarazione del valore dell'opera, dei Comuni interessati, dell'unicità della documentazione presentata agli Enti coinvolti;
2. modello dell'avviso di deposito del progetto (Mod.B1);
3. dichiarazione attestante il titolo ad intervenire completo di copia non autenticata del documento di identità in corso di validità del proponente (MOD.B2);
4. elenco della documentazione tecnica trasmessa (Mod.B3);
5. copia della ricevuta di versamento dell'acconto spese istruttorie;
6. Progetto architettonico costituito dalle Tavole nn. 1,2,3,4,5 e 6, Computo Metrico, Documentazione fotografica ;
7. Studio Preliminare Ambientale.

Il procedimento ha avuto inizio in data 01/08/2016 (data di pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto) e ne è stata data comunicazione al proponente con nota prot. n. 35946 del 26/07/2016 ed alla Giunta Provinciale con comunicazione del 26/07/2016.



Contestualmente, vista la dichiarazione del proponente in merito alla trasmissione degli elaborati agli Enti coinvolti ed al Comune interessato, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 35946/2016 è stata inviata :

- al comune di FANO al fine di provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di deposito in data 01/08/2016, al deposito della documentazione trasmessa dal proponente, al rilascio del contributo istruttorio e del Certificato di Assetto Territoriale;
- ad ARPAM, all'ASUR e alla Regione Marche presidio ex Genio Civile di Pesaro- Urbino e Ancona per richiederne il contributo istruttorio di competenza.

L'avviso di deposito è stato pubblicato per 45 giorni consecutivi sull'albo on-line della Provincia di Pesaro e Urbino dal 01/08/2016 al 15/09/2016 e sull'albo on-line del Comune di FANO dal 27/09/2016 al 11/11/2016; durante il periodo di pubblicazione la documentazione progettuale è stata depositata presso i rispettivi Enti al fine di permetterne la consultazione da parte di tutti gli interessati.

Nel periodo di pubblicazione presso il comune di Fano è stata presentata n.1 osservazione presso la sede comunale; successivamente questo Ente ha acquisito agli atti tale osservazione con prot. n. 19342/2016 e ha provveduto a trasmetterne copia alla Ditta in data 13/12/2016 prot. n.49862.

Questo Servizio con prot. N. 42332 del 03/10/2016 ha richiesto documentazione integrativa sospendendo i termini del procedimento e contestualmente ha trasmesso alla Ditta i contributi istruttori di ASUR Marche e del Comune di FANO - Servizi Urbanistici.

La richiesta di integrazioni da parte del Servizio Ambiente del comune di Fano è stata trasmessa da questo Ente alla ditta ALFA Immobiliare in data 11/11/2016 ns. prot. n.46566/2016, subito dopo la sua acquisizione.

Il proponente, dopo aver richiesto una proroga ai tempi di consegna delle integrazioni, ha trasmesso la documentazione integrativa in data 12/12/2016 (ns. prot. n.49903/2016) e in data 13/02/2017 (ns. prot. n.5307/2017) composta da:

8. Precisazioni in merito ai punti 4 e 5 della richiesta integrazioni
9. Aggiornamento Tav. nn. 2, 3, e 6
10. Tavola n.7
11. Relazione sulla vegetazione
12. Analisi terre e rocce da scavo
13. Relazione non assoggettabilità a VInCA
14. Studio rischio esondazione – Rev. 1

ed ulteriori aggiornamenti del progetto, in particolare per gli aspetti botanico-vegetazionali, trasmettendo la seguente documentazione in data 09/03/2017 (ns. prot. n.8384/2017) e in data 18/03/2017 (ns. prot. n.9953/2017) :

15. Studio preliminare ambientale – Febbraio 2017
16. Relazione sulla vegetazione
17. Relazione non assoggettabilità a VInCA
18. Tavola n.6 e 7



19. Planimetria catastale

2. PARERI DEGLI ENTI

L'intervento in oggetto ha ottenuto i seguenti pareri :

- a) l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 2793 del 25/01/2017 ha espresso le seguenti considerazioni per le diverse matrici ambientali:

Rifiuti: a seguito della richiesta integrazioni relativamente al riutilizzo all'interno del cantiere d'opera del materiale da scavo movimentato (superiore a 6000 mc) "senza apporti da o per l'esterno al cantiere stesso" e vista l'integrazione presentata dalla Ditta proponente in merito allo status di "suolo non inquinato" ai sensi del D.Lgs. n.152/06 art.185 lettera c) comma 1, ARPAM "prende atto senza rilievi di quanto dichiarato nelle integrazioni ricevute";

Acque: "dallo studio del progetto presentato non si ritiene di individuare impatti significativi per la matrice acque, a condizione che vengano rispettate le seguente prescrizione:

- qualora, in fase di cantiere, venga effettuato il rifornimento di carburante e la manutenzione dei mezzi da lavoro, dovrà essere individuata un'area dedicata, dotata di basamento impermeabile con caditoia centrale e vasca di accumulo idoneamente dimensionata per la raccolta delle acque di prima pioggia dilavanti l'area; tali acque infatti, ai sensi dell'art. 42 delle N.T.A. allegate al Piano Regionale di Tutela delle Acque (Deliberazione Consiglio Regionale 26.01.2010, n. 145), sono classificate come acque reflue industriali e dovranno essere smaltite in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative di settore
- i rifiuti prodotti in fase di cantiere e stoccati in apposite aree, dovranno essere protetti dall'azione degli agenti atmosferici, onde evitare il dilavamento di sostanze inquinanti ad opera delle acque meteoriche
- le acque reflue eventualmente prodotte nell'attività di cantiere dovranno essere smaltite conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative per le acque reflue Industriali"

Rumore: "Si ritiene che non sussistano problematiche significative inerenti il rumore se non nella fase di cantiere durante la quale la ditta, se lo riterrà necessario, potrà chiedere una deroga per attività temporanee. Resta fermo l'impegno, da parte del responsabile della ditta, a mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore che si dovessero rendere necessari a seguito di una eventuale verifica di superamento dei limiti di legge come conseguenza di misurazioni di rumore effettuate dall'ARPAM."

Aria: "Nel progetto presentato il possibile impatto sulla matrice aria, in particolare quello derivante dalle attività di cantiere (che, considerata la tipologia di opera, costituisce l'unica fase che potrebbe avere una qualche ripercussione sulla qualità dell'aria nelle aree circostanti), è considerato trascurabile e, temporaneo anche se tale giudizio non è supportato da una valutazione quali-quantitativa dell'impatto provocato dal rilascio in atmosfera di sostanze inquinanti e polveri dovuto ai mezzi di trasporto



impiegati, né da una valutazione dell'impatto dovuto alle attività di scavo. Nonostante la carenza di informazioni relative all'identificazione sul territorio dei possibili ricettori sensibili, ai percorsi utilizzati, alla tempistica dei lavori, alla quantificazione dei possibili effetti e connessa valutazione degli impatti sulla matrice aria, si può esprimere un giudizio di impatto poco significativo, anche in virtù della dimensione delle opere, della loro localizzazione, dei quantitativi presunti di materiali movimentati. In caso emergessero comunque problemi attribuibili espressamente alle attività di cantiere o comunque riconducibili al presente progetto, il Comune interessato potrà prescrivere, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia, ulteriori accorgimenti e prescrizioni al fine di limitare ulteriormente il contributo specifico all'inquinamento atmosferico, che la ditta si dovrebbe impegnare ad adottare (ad esempio bagnatura delle strade sterrate entro 100 m dai recettori maggiormente penalizzati o comunque bagnatura dei percorsi utilizzati durante i trasporti se questi ultimi sono interessati da movimento di materiale)."

- b) l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) – Zona territoriale di Fano - con nota pervenuta in data 28/07/2016 ed acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 36391/2016 ha espresso il seguente parere: " *non sembrano emergere aspetti significativi di impatto sulla salute umana a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:*
- *Mettere in atto tutte le misure di mitigazione possibili per evitare la produzione di polveri e rumore durante la fase di cantiere*
 - *L'ottemperanza alle norme relative alla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii."*
- c) il Comune di FANO si è espresso:
- per gli aspetti urbanistici in data 27/09/2016 (ns. prot. n.41684/2016) formulando " *parere favorevole condizionato all'eliminazione della fascia di mt. 1,00 di verde del fosso, considerate le problematiche manutentive che la stessa comporta.*" e chiedendo " *la modifica degli estratti catastali*" in quanto non aggiornati agli ultimi frazionamenti
 - per gli aspetti ambientali in data 23/01/2017 (ns. prot. n. 2394/2017) ha comunicato le seguenti osservazioni: "
 - *Vista la tavola relativa al "censimento vegetazione, abbattimenti e compensazioni", da cui si evince l'abbattimento di varie specie arboree quali: Noce, Robinia, Gelso comune, Cerro e Pioppo nero, si ricorda, nonostante ciò esuli dalla competenza di questa U.O.C. Ambiente, che l'abbattimento di specie arboree di cui all'art. 20 della LR 6/2005 è subordinato al preventivo ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art.21 della medesima legge.*
 - *Duranti i lavori di scavo e rinterro dovranno essere presi accorgimenti idonei ad evitare o comunque contenere l'innalzamento di polveri nonché l'emissione di vibrazioni e rumori così da non arrecare molestia o disagio al vicinato. I limiti relativi alla zonizzazione acustica, in carenza di autorizzazione in deroga, dovranno essere tassativamente rispettati.*



- Qualora inoltre dovessero emergere durante le operazioni di scavo evidenze di contaminazioni dovranno essere attivate le procedure di cui all'art. 242 del Dlgs 152/06
- In ultimo, per quanto prettamente non di competenza, si fa altresì presente che dalla visione della documentazione presa in esame, non apparirebbero idonei riferimenti al censimento dei sottoservizi interessati dagli interventi di cui trattasi."

d) la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche – Settore Archeologia – ha trasmesso il proprio parere in data 19/01/2017 acquisito agli atti di questo Ente con prot. n.1982/2017 esprimendo Nulla Osta al progetto condizionandolo a precise prescrizioni come di seguito riportate:

"... i lavori in oggetto sono soggetti all'applicazione dell'art 28 comma 4 del Codice dei Beni Culturali DL. 42 del 22.1.2004 che prevede la verifica preventiva del rischio archeologico per tutti i "lavori pubblici" normata dal D.L. 193 art 95-96, e successivo DL n70 del 13 .5.2011 convertito in L. n106 del D.L.13/5/2011 art 70.

Tenuto conto della localizzazione dell'intervento in aree già note per rinvenimenti archeologici, la scrivente Soprintendenza ritiene che agli atti NULLA OSTA alla realizzazione delle opere esplicitate in oggetto alle seguenti CONDIZIONI:

- scoticamento preliminare di tutte le aree interessate dagli scavi con totale asportazione dell'arativo per accertare in estensione l'eventuale presenza di strutture antropiche
- controllo specialistico di tutti i lavori di scavo, compresi servizi ed impianti di cantiere a carico della committenza con affidamento tramite incarico professionale- di cui questo Ufficio chiede copia - dei lavori di controllo a ditta compresa tra quelle abilitate ai sensi della circ. 18/2010 DGA ovvero tra quelle di fiducia di questo Ufficio che normalmente operano in tale territorio,
- In ogni caso l'incarico prevederà specificatamente che il tecnico prenda accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, ne renda conto periodicamente comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti, e documenti con una relazione scritta e ove necessario con foto e disegni, l'andamento dei lavori.
- Resta inteso che, qualora sia necessario per la comprensione della situazione archeostratigrafica, l'incaricato potrà chiedere la conduzione manuale di alcuni tratti nonché limitati ampliamenti degli scavi previsti, mentre in caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro saranno concordate con questo ufficio."

e) La Regione Marche – Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – Presidio ex Genio Civile Pesaro – Urbino e Ancona ha trasmesso il proprio contributo istruttorio in data 08/02/2017 (ns. prot. n.4865/2017) esprimendo "parere favorevole sotto il profilo idraulico" e concludendo "Rimandando la realizzazione degli interventi al rilascio dell'autorizzazione ai fini idraulici prescritta all'art. 93 del R.D. 523/1904 si ribadisce quanto segue:

- Il nuovo assetto prospettato per il tratto del fosso della Carrara in oggetto si intende assentibile solo in previsione del diversivo idraulico propedeutico all'attuazione del limitrofo comparto ST5_P37 (Scheda Comparto da PRG);



- le opere idrauliche in argomento, che si ritengono comprese nella 5° categoria di cui al RD 523/1904, dovranno prevedere un apposito piano di manutenzione, individuandone le attività da mettere in essere secondo il disposto della suddetta norma."

3. OSSERVAZIONI

Durante il periodo di pubblicazione dell'avviso di deposito presso il comune di Fano, avvenuto dal 27/09/2016 al 11/11/2016, la ditta Guidi Nevio ha trasmesso in data 07/11/2016 al comune di Fano una osservazione che di seguito si riporta.

"Il sottoscritto Guidi Nevio nato a Fano il 31/12/53 residente in Bellocchi di Fano in via VIII strada n.44/c Abita in prossimità del Fosso Carrara di cui viene fatta richiesta di chiusura e deviazione (ALBO PRETORIO, protocollo n.61294 del 23/09/2016) l'ottava strada affianca il Fosso Carrara che rappresenta l'ultima difesa, e godimento a disposizione degli abitanti del luogo, POLMONE e spazio naturale verde insieme ad un piccolo frustolo di terreno comunale.

Secondo il PRG, l'Ottava strada, risulta essere strada consolare, se ciò fosse è sottoposta a vincoli ambientali, tutele, regole e normative.

L'abitato dell'ottava strada, che è in zona residenziale all'interno della zona industriale di bellocchi, è circondata e in ostaggio di una giungla di cemento industriale che vomita quotidianamente: puzza, rumore, vibrazioni che distruggono il corpo e la mente.

Si fa richiesta pertanto alle autorità tutte, una minuziosa e certosina analisi, nonché una profonda riflessione prima di concedere o rilasciare il permesso.

Non si può anteporre l'interesse economico di una famiglia contro l'interesse più NOBILE e SAGGIO di una qualità di vita (a tutt'oggi, di'strutta, oppressa, offesa) di 20 famiglie che qui vivono da sempre schiacciate da queste scelte scellerate fatte da altri senza mai chiederci un parere. "

Il comune di Fano ha provveduto a trasmettere tale osservazione a questo Ente in data 06/12/2016 acquisita agli atti con prot. n. 49372/2016; ai sensi dell'art. 8 L.R. n.3/2012 questo Ufficio ha inviato copia dell'osservazione alla ditta ALFA IMMOBILIARE in data 13/12/2016 (ns. prot. n.49862/2016) affinché la stessa potesse manifestare le proprie considerazioni in merito.

In data 09/03/2017 (ns. prot. n.8384/2017) la Ditta proponente ha inviato a questo Ente documenti tecnico-descrittivi al fine di eliminare alcune incongruenze progettuali e dare riscontro alla osservazione soprariportata specificando la decisione "... di rettificare il progetto per quanto riguarda l'aspetto botanico-vegetazionale, riproponendo un corridoio verde ai margini del nuovo tracciato del fosso e della futura strada che collegherà via VIII Strada a Via Vampa".

Al fine di dare un costruttivo riscontro all'osservazione presentata, la Ditta ALFA IMMOBILIARE propone di mettere a dimora una fascia vegetale larga 3,00 m costituita da esemplari arborei ed arbustivi autoctoni all'interno della proprietà per la parte confinante con il nuovo tracciato del corso d'acqua Fosso della Carrara lungo via Vampa ed il nuovo tracciato di via XV Strada nel prolungamento dell'attuale tracciato e fino



all'incrocio con via Vampa per una lunghezza complessiva di circa 180 m; inoltre sarà ampliato sia lo spazio verde situato tra l'attuale ponte su via Vampa e la zona residenziale esistente sia la zona compresa tra la nuova viabilità ASSE II e la cabina ENEL esistente.

La soluzione botanico-vegetazionale proposta appare svolgere una positiva funzione mitigativa e di compensazione rispetto alle problematiche evidenziate nell'osservazione presentata dal sig. Guidi in particolare relativamente agli spazi naturali verdi con un bilancio, tra la distribuzione attuale rispetto a quella di progetto, a favore della zona residenziale esistente che godrà di un importante aumento del verde sia nella parte sud-ovest sia nella fascia sud-est a confine con la nuova viabilità dell'XV Strada.

L'attuale tracciato dell' VIII Strada oggetto di dismissione, in base agli studi effettuati dal Comune di Fano nel 2002 (propedeutici alla redazione dello strumento urbanistico comunale) nell'ambito dei caratteri storico-culturali, risulta essere un Elemento lineare dell'area centuriata (anziché della strada consolare).

Si evidenzia che in merito alle caratteristiche di interesse archeologico dell'area si è espressa la Soprintendenza Archeologica regionale (ns. prot. n.1982/2017) con parere di competenza riportato integralmente al precedente punto 2 lettera d) e fatto proprio da questo Ufficio.

4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento proposto dalla ditta ALFA IMMOBILIARE srl riguarda la deviazione di un tratto del Rio demaniale della Carrara sito in comune di Fano località Bellocchi; l'intervento interesserà la porzione del Fosso demaniale che si sviluppa dal ponte su Via Vampa verso il corso d'acqua Canale Albani per una lunghezza di circa 253 m.

L'area interessata dall'intervento è rappresentata nella sezione n. 281010 della Carta Tecnica Regionale; è censita al N.C.T. del Comune di Fano al Foglio n.101 mappali 464 e 482 e al foglio n.102 mappali 896, 897, 898 come precisato nelle integrazioni del 09/03/2017 (ns. prot. n.8384/2017).

Si evidenzia che dalla planimetria catastale allegata al prot. n. 8384/2017 risultano ulteriori particelle interessate dal progetto e precisamente i mappali 74, 791, 937 del Foglio 101 ed i mappali 895, 899 del foglio 102.

Il Certificato di Assetto Territoriale, trasmesso dal comune di Fano in data 29/09/2016 ns. prot. n. 42062/2016, attesta che l'area di intervento è soggetta all'art.90 delle NTA del PRG adeguato al PPAR in quanto risulta all'interno del Comparto produttivo "Bellocchi" con codice ST5_E23; il progetto viene dichiarato conforme al PRG vigente e al Piano Paesistico Ambientale Regionale.

Dal punto di vista dei vincoli, il progetto deve acquisire l'Autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. n.42/2004 in quanto interessa aree tutelate ai sensi dell'art.142 ed ai sensi dell'art.13 comma 1 lettera d) (in particolare la particella catastale n.634 Foglio 101) e Nulla osta idraulico in quanto appartenente al Demanio Idrico; non ricade in aree naturali protette, in aree Rete natura 2000 o in area interessata da Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n.3267/1923; non deve acquisire Valutazione d'Incidenza e non ricade in aree interessate dal PAI per rischio Frana o Rischio Esondazione.



L'intervento di progetto viene proposto al fine di rispettare quanto previsto dallo Strumento urbanistico vigente. Infatti la scheda di PRG vigente riferita al comparto ST5-E23 indica, in particolare, quanto segue: "Si dovrà procedere al rilievo dell'attuale tratto del fosso della Carrara, che dalla Superstrada attraversa i comparti ST5-E23 e ST5-E34 fino all'immissione nel Canale Albani. Contestualmente andrà valutata la sua funzione idraulica, in relazione al prescritto diversivo, individuando e documentando le eventuali criticità presenti. Nell'ottica di una complessiva sistemazione del fosso della Carrara nell'ambito trattato, sulla scorta di quanto riscontrato, andranno quindi individuati eventuali interventi atti ad adeguare anche tale settore idraulico,..."

Il diversivo idraulico a cui viene fatto riferimento nella scheda del comparto ST5-E23 è trattato più diffusamente nella scheda del comparto ST5_P37 di cui si riporta il seguente stralcio "... E' prescrittiva la deviazione del fosso demaniale che attraversa la zona industriale. Il corso d'acqua demaniale denominato fosso della Carrara che lambisce l'area trattata è notoriamente interessato da problematiche di ordine idraulico, In relazione a quanto sopra la proposta di piano attuativo limitrofa a detto settore idraulico è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

-Sulla base di uno specifico studio idraulico si dovrà prevedere una deviazione del fosso esistente, per il tratto che va dalla Superstrada fino al recapito sul Canale Albani. Il nuovo tracciato che percorrerà lateralmente il presente comparto, debitamente dimensionato, dovrà avere un andamento rettilineo, evitando cambi di direzione e ostacoli al libero deflusso delle acque.

-Si dovrà procedere anche alla regolarizzazione del tratto di corso d'acqua posto immediatamente a monte della superstrada e delimitato dal comparto ST5-E29, che presenta in più tratti un andamento sinuoso e ripetute deviazioni, cause di frequenti esondazioni e marcati fenomeni di erosione spondale.

-In tale tratto andrà inoltre realizzata una vasca di espansione, volta a dissipare la velocità delle acque di circolazione, per favorirne il regolare deflusso nel tratto intubato immediatamente a valle, in corrispondenza dell'attraversamento della Superstrada. "

In merito ai miglioramenti susseguenti alla deviazione proposta la Ditta afferma che gli stessi consistono in:

- eliminazione dell'attuale attraversamento in corrispondenza di Via VIII Strada la cui sezione di deflusso è risultata insufficiente ad evitare allagamenti nel recente passato
- allontanamento del tracciato attuale dalla zona residenziale a confine con via VIII Strada
- il nuovo percorso e la nuova sezione in c.a. permetteranno un deflusso regolare eliminando problemi di erosione spondale
- messa in sicurezza della zona antistante la cabina Enel in corrispondenza del lotto 46 lungo via VIII Strada.

Le opere di progetto riguardano la parziale deviazione del fosso della Carrara nel tratto compreso attualmente tra il ponte su Via Vampa ed il limite del comparto ST5-E23 con il comparto ST5-E34; il nuovo percorso partendo dal ponte esistente su via Vampa si svilupperà per circa 135 m affiancando l'attuale via Vampa in direzione est, attraverserà l'attuale viabilità comunale Via VIII Strada e si raccorderà all'attuale tracciato del corso d'acqua in prossimità della particella catastale censita al foglio 102 mappale 834 nel



punto in cui termina il comparto produttivo ST5-E23 ed inizia il comparto ST5-E34; la lunghezza complessiva del nuovo tracciato sarà di 253,00 m.

Le attività di progetto descritte nello Studio preliminare ambientale e nelle relazioni integrative saranno costituite da:

- demolizione dell'attuale ponte su via VIII Strada in corrispondenza dell'incrocio con via XV Strada
- rimozione dell'attuale tracciato stradale di via VIII Strada dall'incrocio con via XV Strada all'incrocio con via Vampa che confina con le particelle 883 e 897
- chiusura dell'attuale tracciato del Fosso demaniale della Carrara dal ponte su via Vampa alla particella catastale 834 Foglio 102 per una lunghezza di 310 m utilizzando le terre scavate dal nuovo tracciato e riposizionamento del materiale di scotico superficiale
- abbattimento della vegetazione arborea/arbustiva presente lungo il tratto del corso d'acqua oggetto di deviazione costituita complessivamente da n.6 Gelsi comuni, n.9 Robinie, n.3 Olmi campestri n.3 Pioppi neri, n.1 Cerro, n.1 Salice bianco ed una piccola macchia arbustiva di Robinia come rappresentato nella Tavola 7 – Febbraio 2017- Stato di Progetto
- abbattimento di esemplari arborei in prossimità del ponte su Via Vampa (n.2 Robinia, n.1 Noce ed una piccola macchia arbustiva di Robinia) nonché n.3 Quercie presenti lungo il limite nord di via Vampa; il tutto è rappresentato graficamente nella Tavola 7 – Febbraio 2017- Stato di Progetto
- rimozione dello strato superficiale di materiale naturale e scavo in profondità del nuovo tracciato da regimare
- realizzazione di :
 - nuovo scatolare in c.a. a cielo aperto con sezione rettangolare di larghezza 4,50 m e altezza variabile da 3,30 a 4,20 m ed uno sviluppo longitudinale di 253,00 m (a meno dei due tratti tombati in corrispondenza degli attraversamenti); il piano di posa sarà a quota variabile tra -2,80 m e -3,30 m dall'attuale piano stradale di via Vampa; le pareti verticali dello scatolare saranno comunque realizzate in modo da fuoriuscire dal piano di campagna di 1,05 m
 - nuovo scatolare in c.a. a sezione chiusa di dimensioni 3,00x11,70 m in corrispondenza dell'attraversamento sulla viabilità di previsione di PRG denominata Via XV Strada
 - nuovo scatolare in c.a. a sezione chiusa di dimensioni 3,00x23,60 in corrispondenza dell'attraversamento sulla viabilità di previsione di PRG denominata Asse II
- messa a dimora di una fascia vegetale larga 3,00 m lungo la sponda in sinistra idrografica del nuovo tracciato regimato posto lungo via Vampa costituita da una alternanza di specie arboree ed arbustive quali Leccio, Acero, Roverella, Sanguinello, Biancospino, ecc. così come rappresentato nella Tavola 7 – Febbraio 2017 - Stato di progetto
- realizzazione di due aree verdi di cui una in prossimità del ponte su via Vampa con la messa a dimora di n.5 esemplari di Olmo campestre ed alcuni elementi di Biancospino e Sanguinello e l'altra compresa tra la nuova viabilità di ASSEII e la cabina ENEL esistente costituita da n.3 Olmi campestre,



n.2 Roverella, n.1 Cerro, n.2 Acero alternati ad esemplari di Biancospino e Sanguinello; il tutto è rappresentato graficamente nella Tavola 7 -- Febbraio 2017 - Stato di progetto

- messa a dimora di una fascia vegetale arborea/arbustiva larga 3,00 m lungo il lato est del nuovo braccio di via XV Strada che dall'attuale incrocio con via VIII Strada si raccorda a via Vampa così come disegnato nella Tavola 7 – Febbraio 2017 - Stato di progetto.

In base a quanto indicato nelle Tavole n.3/6 e n.6/6 (Febbraio 2017) nonché nelle relazioni integrative, oltre a quanto descritto nello Studio preliminare ambientale, si evince che saranno realizzate altre opere :

- parapetto metallico lungo l'argine destro del nuovo tracciato del Fosso regimato alto 0,60 m
- marciapiede di larghezza 2,50 m che si svilupperà lungo Via Vampa affiancando l'argine destro del nuovo tracciato del corso d'acqua, proseguendo poi lungo la nuova sede stradale di via XV Strada per circa 60 m .

Per la realizzazione dell'intervento di regimazione sono previsti importanti movimenti di terra appena trattati al punto 3.2.1 dello Studio preliminare ambientale nel quale si afferma che il materiale escavato per realizzare il nuovo tracciato "sarà impiegato per il tombamento di quello attuale".

Le iniziali carenze descrittive ed incongruenze relativamente ai volumi di terre movimentate indicati dalla Ditta sono state chiarite e superate con la documentazione integrativa trasmessa in data 09/03/2017 in cui si specifica che il volume complessivo di scavo sarà pari a 7.286,40 mc di cui 4.285,82 mc saranno riutilizzati per i rinterri del vecchio tracciato mentre i quantitativi eccedenti saranno smaltiti in discarica autorizzata.

5. VALUTAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Il tratto del Fosso della Carrara oggetto di modifica percorre la piana alluvionale del fiume Metauro ai piedi della zona collinare dell'abitato di Carrara a circa 70 m s.l.m.; si sviluppa all'interno della zona produttiva di Bellocchi lungo una parte di via VIII Strada all'interno del comparto ST5-E23 .

Il nuovo tracciato del corso d'acqua si discosta da quello attuale di una distanza massimo di 76 m in direzione sud-ovest ; affiancherà via Vampa per circa 167 m fino a raccordarsi con l'attuale sede idraulica in corrispondenza della particella 834 foglio 102 .

Il sistema infrastrutturale ed il reticolo idraulico principale e secondario determinano un paesaggio nel quale la vegetazione arborea e arbustiva è presente principalmente in strette fasce lungo le sponde del Rio della Carrara che scendendo dalla collina attraversa il comparto produttivo in direzione est per immettersi nell'acqua pubblica Canale Albani già affluente in sinistra idrografica del Fiume Metauro.

Il punto più orientale del tracciato da deviare dista circa 453 m in linea d'aria dal limite della SIC e ZPS IT5310022 Fiume Metauro da piano di Zucca alla foce e circa 750 m dal limite dell'area di Esondazione PAI Marche E-05-0005 rischio R1 mentre il punto più occidentale dista circa 662 m dal limite della SIC/ZPS e circa 867 m dall'area esondabile.

Dal punto di vista dei vincoli e tutele si esprimono le seguenti considerazioni:

- Presenza del Vincolo Paesaggistico - Tenuto conto che l'area su cui sarà effettuato l'intervento è tutelata paesaggisticamente ai sensi della lettera c) art. 142 D.Lgs. n.42/2004, il progetto dovrà



acquisire l'autorizzazione paesaggistica prescritta dall'art. 146 del suddetto Decreto; tale autorizzazione sarà rilasciata dal Comune di Fano considerato che ai sensi della L.R n.3/2012 solo la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art.12 della suddetta legge regionale comprende anche l'autorizzazione paesaggistica.

Si ritiene opportuno evidenziare che l'area oggetto di modifiche lambisce il limite di vincolo paesaggistico ex L. n.1497/1939 di cui all'art.136 D.Lgs. n.42/04 istituito con D.M. 31/07/1985 (pubblicato sul S.O. della G.U. n.214 del 11/09/1985); l'area tutelata è denominata "Bassa Valle del Metauro".

- Aree ricadenti in Demanio Idrico – Ai sensi del R.D. n.523/1904 il vincolo risulta superabile con l'espressione di un parere favorevole da parte dell'Autorità idraulica competente che avverrà successivamente alla conclusione del presente procedimento; questo Ufficio ha ritenuto opportuno richiedere comunque un contributo istruttorio all'Autorità idraulica la cui espressione è riportata in stralcio al precedente punto 2.PARERI ;
- Vicinanza alle aree di conservazione come definite dal D.P.R. 357/97 – L'estremità orientale del tratto del Fosso della Carrara oggetto d'intervento risulta essere ad una distanza di circa 453 m dal limite dell'area di conservazione Rete Natura 2000 definita SIC e ZPS con codice IT5310022 "Fiume Metauro da piano di Zucca alla foce". La Ditta ha presentato apposita documentazione tecnica denominata "Relazione sulle motivazione di non assoggettabilità a VINCA" in cui analizza l'art.5 della DGR n.220/2010 in base al quale formano oggetto di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) gli interventi che, seppure esterni al perimetro di un sito Rete Natura 2000, possano interferire con elementi del paesaggio ecologico connessi direttamente al sito Natura 2000.

In base ad una serie di considerazioni circa l'ubicazione dell'area all'interno di un comparto produttivo già realizzato, alla tipologia dell'intervento che non determinerà emissioni nocive in atmosfera o nelle acque e alle misure di mitigazione previsti per la matrice botanico-vegetazionale, conclude ritenendo che l'intervento complessivo (esterno all'area SIC/ZPS IT5310022) non interferirà con il sito Natura 2000 e quindi non necessita dell'attivazione della procedura di VINCA .

Dall'analisi della documentazione presentata e tenuto conto delle misure di mitigazioni proposte riguardanti la messa a dimora di nuova vegetazione arborea/arbustiva secondo le caratteristiche descritte ai successivi punti 4 e 5 del presente parere, questo Ufficio ritiene di poter condividere le motivazione di non interferenza del progetto con elementi del paesaggio ecologico connessi direttamente all'area SIC/ZPS denominata IT5310022 e quindi di poter condividere il mancato assoggettamento dell'intervento a Valutazione di Incidenza Ambientale.

Il percorso di progetto sarà realizzato con uno scatolare in c.a. a cielo aperto con sezione rettangolare di larghezza 4,50 m e altezza variabile da 3,30 a 4,20 m; la sezione di deflusso minima di circa 14,70 mq permetterà di raggiungere una importante mitigazione del rischio idrogeologico come dimostrato dall'elaborato integrativo "Studio dello scenario di rischio da esondazione ..." e valutato dall'Autorità idraulica competente.



Tuttavia la necessità di sostituire gli attuali argini naturali con lo scatolare in c.a per evitare rischi di esondazione delle acque determinerà una importante perdita di naturalità pertanto dovrà essere prestata molta attenzione alle modalità di mitigazione valutando gli interventi di tipo naturalistico proposti dalla Ditta.

Lo sviluppo del nuovo tracciato sarà di 253,00 m a meno dei due tratti tombati in corrispondenza degli attraversamenti in corrispondenza della viabilità di previsione di PRG denominate Via XV Strada e ASSE II.

Il piano di posa del nuovo profilo del corso d'acqua sarà a quota variabile tra -2,80 m e -3,30 m dall'attuale piano stradale di via Vampa con l'accortezza che le pareti verticali dello scatolare saranno comunque realizzate in modo da fuoriuscire dal piano di campagna di 1,05 m

La parete verticale in destra idrografica sarà sormontata da un parapetto in laminato alto 1,05 m lungo il tratto che affianca Via Vampa al fine di evitare cadute dall'alto dei pedoni che percorreranno il marciapiede di progetto.

Per realizzare le opere sopra descritte sarà necessario abbattere la vegetazione arborea/arbustiva esistente lungo l'attuale tracciato del Fosso nonché una parte degli esemplari arborei cresciuti in prossimità del ponte su Via Vampa ed in prossimità della cabina ENEL esistente vicino all'incrocio tra via Vampa e via VIII Strada così come rappresentato nella Tavola 7 aggiornata a Febbraio 2017.

In dettaglio saranno effettuati i seguenti abbattimenti arborei rispetto allo stato attuale dei luoghi:

- n.9 Robinie, n.3 Olmi, n.2 Pioppi neri, n.1 Gelso comune e n.1 Salice bianco in destra idrografica del tratto del Fosso della Carrara da tombare
- n.1 Cerro in sinistra idrografica del tratto del Fosso della Carrara da tombare
- n.5 Gelsi comuni e n.1 Pioppo nero lungo il lato sud-ovest di via VIII strada nel tratto che sarà smantellato
- n.3 Cerri lungo il lato nord-est di Via Vampa lungo il quale sarà realizzato il nuovo tracciato del corso d'acqua
- n.2 Robinie e n.1 Noce in prossimità del ponte su via Vampa a ridosso dell'area residenziale

Inoltre saranno rimosse le piccole macchie arbustive presenti lungo parte dell'attuale tracciato del Fosso della Carrara.

Complessivamente saranno abbattute n. 29 piante di cui n.10 protette (n.4 Cerri e n.6 Gelsi comuni) in quanto appartenenti alle specie tutelate dall'art.20 L.R. Marche n.6/2005 (Legge Regionale Forestale) e ss.mm.; il loro abbattimento dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi dell'art.21 e dovrà essere prevista specifica compensazione ai sensi dell'art.23 attraverso la piantumazione di un numero doppio di alberi appartenenti alle specie protette elencate all'art.20 rispetto a quelli abbattuti.

Ad integrazione si precisa che dovrà essere garantita l'osservanza della L.R. n.6/2005 e ss.mm. sia rispetto ai singoli esemplari arborei sia ai filari e siepi; i nuovi elementi arborei non appartenenti alle specie elencate nella Legge Forestale apparterranno comunque alle specie autoctone locali così come dichiarato dalla Ditta al punto 5 della "Relazione censimento vegetazione .." (ns. prot. n.9953/2017).

Tenuto conto che nulla viene dette in merito alle modalità di impianto e ad eventuali fallanze si rimanda a quanto precisato successivamente per la matrice botanico-vegetazionale.



In merito alla manutenzione e tenuta in efficienza del settore idraulico del corso d'acqua della Carrara successivamente alla realizzazione delle opere di progetto nulla viene detto dalla Ditta proponente negli elaborati depositati presso questo Ente.

Ai sensi dell'art.17 L.R. n.13/1999, la manutenzione delle opere di sistemazione idraulica è a carico dell'Amministrazione Comunale tuttavia il Comune può disporre diversamente in merito.

Per quanto sopra, nonostante si presuma che l'attività di manutenzione sarà minima considerato che il nuovo tracciato sarà realizzato in cemento armato, si ritiene particolarmente importante il mantenimento della funzionalità idraulica nel tempo pertanto la Ditta proponente dovrà concordare con il Comune gli aspetti legati alle operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua ed ai relativi impegni da assumere.

Inoltre si dovrà tenere conto di quanto esprimerà l'Autorità idraulica al momento del rilascio del nulla osta idraulico.

Per quanto attiene il Rumore, si può affermare che questa matrice ambientale sarà interessata da contenuti impatti negati solo nella fase di cantiere per la realizzazione della deviazione del corso d'acqua che comunque non sarà significativo anche a giudizio di ARPAM come riportato al precedente punto 2.

A seguito della lettura degli studi eseguiti nell'area per le diverse matrici ambientali, degli elaborati tecnici e delle integrazioni presentate, tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento, si ritiene che gli impatti derivanti dalla realizzazione del progetto sulle componenti ambientali possano essere i seguenti:

Aria

Con riferimento al parere formulato da ARPAM, che si fa proprio, nella relazione ambientale il possibile impatto sulla matrice aria, in particolare quello conseguente alle attività di cantiere, è considerato poco significativo a condizione che vengano rispettate eventuali prescrizioni indicate dal Comune di Fano o da ARPAM qualora emergessero *"problemi attribuibili espressamente alle attività di cantiere o comunque riconducibili al presente progetto"*

Acque

Il contributo ARPAM ritiene che non vi siano impatti significativi negativi per la matrice acque, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- qualora, in fase di cantiere, venga effettuato il rifornimento di carburante e la manutenzione dei mezzi da lavoro, dovrà essere individuata un'area dedicata, dotata di basamento impermeabile con caditoia centrale e vasca di accumulo idoneamente dimensionata per la raccolta delle acque di prima pioggia dilavanti l'area; tali acque infatti, ai sensi dell'art. 42 delle N.T.A. allegate al Piano Regionale di Tutela delle Acque (Deliberazione Consiglio Regionale 26.01.2010, n. 145), sono classificate come acque reflue industriali e dovranno essere smaltite in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative di settore
- i rifiuti prodotti in fase di cantiere e stoccati in apposite aree, dovranno essere protetti dall'azione degli agenti atmosferici, onde evitare il dilavamento di sostanze inquinanti ad opera delle acque meteoriche
- le acque reflue eventualmente prodotte nell'attività di cantiere dovranno essere smaltite conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative per le acque reflue Industriali"



Questo Ufficio condivide quanto espresso da ARPAM inoltre, tenuto conto che i lavori di progetto interverranno in maniera importante sull'attuale deflusso del Fosso della Carrara, qualora emergessero criticità idrauliche, la Ditta dovrà mettere in atto idonee soluzioni per superare l'eventuale impatto negativo.

Suolo e Sottosuolo

Dalle relazioni tecniche e dagli elaborati grafici risulta che la realizzazione dell'intervento di progetto determinerà modifiche sostanziale della morfologia del terreno rispetto all'attuale tracciato del Fosso della Carrara e della vegetazione ripariale senza tuttavia intervenire sulla restante area libera da edificazioni.

La Ditta ha trattato la tematica delle terre e rocce da scavo al punto 3.2.1 dello Studio preliminare ambientale prevedendo il riutilizzo di parte del materiale escavato per il tombamento del tracciato attuale; successivamente ha integrato la documentazione tecnica con l'Analisi delle terre e rocce da scavo di campioni di terreno prelevati in tre punti lungo il nuovo tracciato dimostrando lo stato di non contaminazione del suddetto terreno come previsto dall'art.185 del D.Lgs 152/06.

Inoltre la Ditta in data 09/03/2017 (ns. prot. n. 8384) ha chiarito che i quantitativi complessivi movimentati saranno pari a 7.286,40 mc di cui 4.285,82 mc saranno destinati al riutilizzo nel tratto del corso d'acqua da tombare mentre la differenza, pari a circa 3.000 mc, sarà smaltita in discarica autorizzata.

Le relazioni presentate dalla Ditta relativamente al riutilizzo in loco delle terre e rocce da scavo sono state ritenute esaurienti dal settore Rifiuti di ARPAM come risulta al precedente punto 2.PARERI.

Com'era auspicabile, buona parte del terreno di scavo sarà reimpiegato all'interno dell'area di cantiere al fine di rendere minimo l'impatto sulla matrice traffico e viabilità e sulla matrice rifiuti.

Rifiuti

Gli aspetti legati alla matrice Rifiuti sono stati trattati da ARPAM per la parte riguardante le terre e rocce da scavo; nello specifico si rimanda a quanto espresso da questo Ufficio per la matrice Suolo e Sottosuolo.

Per quanto riguarda il recupero o lo smaltimento di altro materiale prodotto in fase di cantiere la Ditta ha specificato che le macerie derivanti dalla demolizione dell'attraversamento in c.a. su via VIII Strada saranno triturate in loco e riutilizzate nell'esecuzione delle nuove strutture in c.a. come risulta dalla nota integrativa datata 07/03/2017.

Nulla viene specificato dalla Ditta riguardo allo smaltimento del materiale vegetale derivante dall'abbattimento della vegetazione arborea/arbustiva presente lungo il tratto del corso d'acqua da tombare ed eventuale ulteriori rifiuti prodotti durante le attività di demolizione degli attraversamenti pertanto si precisa quanto segue:

- il materiale vegetale prodotto dall'abbattimento della vegetazione esistente dovrà essere destinato al recupero attraverso il conferimento presso apposite strutture di raccolta differenziata oppure la consegna a Ditte qualificate per il suo riutilizzo
- I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere (quali lamiere, bitume, ecc) esclusi dalla triturazione e riutilizzo dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata



Fauna

L'aspetto faunistico, trattato al punto 3.2.3 dello S P A aggiornato nel Febbraio 2017, non è stato analizzato in maniera puntuale rispetto alla situazione attuale pertanto non sono state specificate le caratteristiche di fauna ittica, rettili o avifauna presenti lungo il tratto del corso d'acqua oggetto di deviazione.

Nella relazione tecnica è stato tuttavia specificato che il Fosso risulta carente di acqua durante diversi periodi dell'anno e che vi sono numerose fonti di disturbo quali il rumore derivante dal traffico veicolare e dalle attività industriali circostanti.

La necessità di abbattere gran parte dell'attuale vegetazione presente lungo il corso d'acqua e la realizzazioni di argini in c.a. determinerà una modifica non solo dello stato dei luoghi ma anche degli habitat faunistici sia durante la fase di cantiere sia negli anni susseguenti alla messa a dimora della nuova vegetazione prevista dal progetto.

Al fine di mitigare l'impatto derivante dalla realizzazione dell'intervento su questa matrice ed in particolare sull'avifauna e sulla fauna di piccola taglia, la Ditta proponente ha proposto la piantumazione di numerose nuove essenze autoctone arboreo-arbustive secondo le modalità illustrate nella specifica "Relazione censimento vegetazione, abbattimenti e compensazioni" e rappresentate graficamente nella planimetria di Tavola 7 aggiornata a Febbraio 2017 che svolgeranno una importante funzione di rifugio e/o nidificazione.

Inoltre la realizzazione della fascia vegetale larga 3,00 m lungo il nuovo tracciato del Fosso della Carrara svolgerà una funzione di corridoio naturale favorendo la connessione tra le zone collinari e la vicina area protetta di Rete natura 2000 (SIC e ZPS).

Matrice botanico-vegetazionale

Dal punto di vista botanico-vegetazionale le arginature del corso d'acqua da deviare risultano coperte di vegetazione ripariale costituita da esemplari arbustivi spontanei e da elementi arborei di varie specie di cui alcune protette ai sensi della L.R. n.6/2005 (legge Forestale) e ss.mm.

In base ai sopralluoghi effettuati dalla Ditta e alle caratteristiche dello stato attuale, le formazioni vegetali presenti possono essere identificate come "filare arboreo-arbustivo"; le essenze protette secondo le normative regionali quali Cerro e Gelso Bianco risultano avere diametri superiori ai 29 cm.

Alcuni esemplari arborei risultano in buono stato vegetativo mentre altri presentano evidenti segni di sofferenza.

Lo spazio che circonda il Fosso della Carrara nel tratto da deviare è attualmente libero da edificazioni ad eccezione dei primi 35 m circa in cui il corso d'acqua risulta scorrere a ridosso di un'area residenziale esistente.

E' prevista la rimozione di esemplari arborei, di cui alcuni protetti, e parte della vegetazione arbustiva (come meglio descritta in precedenza) a causa delle operazioni necessarie alla mitigazione del rischio idraulico.

Al fine di compensare gli abbattimenti da effettuare e di ripristinare nonchè migliorare quanto più possibile le condizioni ecologiche in fase di esercizio, la Ditta propone la messa a dimora di una estesa fascia vegetale come già descritta dettagliatamente.



Nulla viene dette in merito alle modalità di impianto e ad eventuali fallanze pertanto si specifica quanto segue:

- gli esemplari arborei dovranno essere impiantati con sesto di impianto 3x3 m con piante autoctone di altezza di circa 1,00 m
- una parte delle specie arboree dovrà essere a rapido accrescimento
- gli esemplari arborei dovranno essere dotati di sistema di tutoraggio per determinare la loro verticalità e dovrà essere rimosso alla fine del quinto anno di manutenzione
- al secondo e al quarto anno dovranno essere effettuate potature di formazione al fine di raggiungere una forma ottimale
- nel corso dei primi cinque anni dalla fine lavori, in corrispondenza di eventuali fallanze arboree dovranno essere reimpiantati esemplari secondo le modalità indicate al punto precedente mentre eventuali disseccamenti arbustivi parziali o totali dovranno essere tempestivamente sostituiti.

Inoltre, tenuto conto dell'importanza degli interventi di riqualificazione naturalistica, si ritiene opportuno effettuare il monitoraggio della vegetazione di nuovo impianto nei primi cinque anni dal termine dei lavori al fine di mantenere inalterata la loro funzione mitigativa.

I controlli dovranno essere effettuati ogni sei mesi verificando il buono stato della vegetazione impiantata e prevedere eventuali risarcimento delle fallanze secondo le modalità sopra specificate.

Oltre a quanto prescritto nel presente parere, dovranno essere rispettate eventuali ulteriori prescrizioni impartite in sede di autorizzazione paesaggistica dagli organi competenti in materia.

Impatto visivo-paesaggistico

Attualmente l'artificiosità della zona industriale di Bellocchi e della confinante zona residenziale è attenuata dalla vegetazione ripariale presente lungo il corso d'acqua attuale che costituisce l'unico elemento di naturalità.

Tenuto conto dello stato dei luoghi e dell'ambiente già particolarmente compromesso dal punto di vista ambientale si ritiene che la matrice visivo-paesaggistica sia significativamente interessata da impatti derivanti dall'abbattimento della suddetta vegetazione ripariale conseguente alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico.

Al fine di diminuire in maniera significativa l'impatto derivante dalla realizzazione dell'intervento di progetto su questa matrice ambientale nonché sulla matrice botanico-vegetazionale, come già esposto in precedenza, la Ditta ha proposto la piantumazione di numerosi nuovi elementi arborei-arbustivi secondo le modalità illustrate nella specifica "Relazione censimento vegetazione, abbattimenti e compensazioni" presentata in data 22/03/2017 (ns. prot. n.9953) e nella planimetria di Tavola 7 aggiornata a Febbraio 2017.

Si condivide la proposta progettuale del Proponente in quanto la componente vegetale di nuovo impianto svolgerà una importante funzione di diminuzione della percezione visiva delle nuove strutture in c.a. e di schermo naturale rispetto alla zona residenziale.



Ferme restando le necessarie verifiche per la compensazione degli abbattimenti e le valutazioni che verranno effettuate in sede di Autorizzazione paesaggistica si ritiene di poter in linea di massima condividere quanto proposto dalla Ditta.

6. CONCLUSIONI

In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, visto il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e la L.R. n.3/2012, tenuto conto del parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) e degli altri Soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento, si può concludere che gli impatti ambientali dell'intervento risultano poco significativi alle condizioni esposte ai punti precedenti e pertanto **si propone l'esclusione dalla procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:**

1. qualora, in fase di cantiere, venga effettuato il rifornimento di carburante e la manutenzione dei mezzi da lavoro, dovrà essere individuata un'area dedicata, dotata di basamento impermeabile con caditoia centrale e vasca di accumulo idoneamente dimensionata per la raccolta delle acque di prima pioggia dilavanti l'area; tali acque infatti, ai sensi dell'art. 42 delle N.T.A. allegate al Piano Regionale di Tutela delle Acque (Deliberazione Consiglio Regionale 26.01.2010, n. 145), sono classificate come acque reflue industriali e dovranno essere smaltite in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative di settore
2. le acque reflue eventualmente prodotte nell'attività di cantiere dovranno essere smaltite conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative per le acque reflue Industriali"
3. i rifiuti prodotti in fase di cantiere e stoccati in apposite aree, dovranno essere protetti dall'azione degli agenti atmosferici, onde evitare il dilavamento di sostanze inquinanti ad opera delle acque meteoriche
4. il materiale vegetale prodotto dall'abbattimento della vegetazione esistente dovrà essere destinato al recupero attraverso il conferimento presso apposite strutture di raccolta differenziata oppure la consegna a Ditte qualificate per il suo riutilizzo
5. I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere esclusi dalla triturazione e riutilizzo dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata
6. qualora emergessero criticità idrauliche la Ditta dovrà mettere in atto idonee soluzioni per superare l'eventuale impatto negativo
7. mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore che si dovessero rendere necessari a seguito di una eventuale verifica di superamento dei limiti di legge
8. in caso emergessero problemi attribuibili espressamente alle attività di cantiere o comunque riconducibili al presente progetto relativamente all'inquinamento atmosferico, il Comune di Fano potrà prescrivere, anche avvalendosi del supporto tecnico di ARPAM, ulteriori accorgimenti e prescrizioni che la Ditta dovrà adottare



9. mettere in atto tutte le misure di mitigazione possibili per evitare la produzione di polveri e rumore durante la fase di cantiere
10. ottemperare alle norme relative alla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii."
11. qualora durante le operazioni di scavo dovesse emergere evidenze di contaminazioni del suolo, dovranno essere attivate le procedure di cui all'art. 242 del Dlgs 152/06
12. rispetto delle condizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologica:
 - a. scoticamento preliminare di tutte le aree interessate dagli scavi con totale asportazione dell'arativo per accertare in estensione l'eventuale presenza di strutture antropiche
 - b. controllo specialistico di tutti i lavori di scavo, compresi servizi ed impianti di cantiere a carico della committenza con affidamento tramite incarico professionale- di cui questo Ufficio chiede copia - dei lavori di controllo a ditta compresa tra quelle abilitate ai sensi della circ. 18/2010 DGA ovvero tra quelle di fiducia di questo Ufficio che normalmente operano in tale territorio
 - c. in ogni caso l'incarico prevederà specificatamente che il tecnico prenda accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, ne renda conto periodicamente comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti, e documenti con una relazione scritta e ove necessario con foto e disegni, l'andamento dei lavori
 - d. resta inteso che, qualora sia necessario per la comprensione della situazione archeostratigrafica, l'incaricato potrà chiedere la conduzione manuale di alcuni tratti nonché limitati ampliamenti degli scavi previsti, mentre in caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro saranno concordate con questo ufficio
13. le opere idrauliche di progetto, che si ritengono comprese nella 5° categoria di cui al R.D. n.523/1904, dovranno prevedere un apposito piano di manutenzione, individuandone le attività da mettere in essere secondo il disposto della suddetta norma
14. concordare con il Comune gli aspetti legati alle operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua ed ai relativi impegni da assumere
15. garantire l'osservanza della L.R. n.6/2005 e ss.mm. sia rispetto ai singoli esemplari arborei sia ai filari e siepi
16. rispettare eventuali prescrizioni indicate dal Comune di Fano o da ARPAM per la matrice Aria qualora emergessero problemi attribuibili espressamente alle attività di cantiere o comunque riconducibili al presente progetto
17. rispettare le seguenti indicazioni perla matrice botanico vegetazionale
18. gli esemplari arborei dovranno essere impiantati con sesto di impianto 3x3 m con piante autoctone di altezza di circa 1,00 m
19. una parte delle specie arboree dovrà essere a rapido accrescimento



20. gli esemplari arborei dovranno essere dotati di sistema di tutoraggio per determinare la loro verticalità e dovrà essere rimosso alla fine del quinto anno di manutenzione
21. al secondo e al quarto anno dovranno essere effettuate potature di formazione al fine di raggiungere una forma ottimale
22. nel corso dei primi cinque anni dalla fine lavori, in corrispondenza di eventuali fallanze arboree dovranno essere reimpiantati esemplari secondo le modalità indicate al punto precedente mentre eventuali disseccamenti arbustivi parziali o totali dovranno essere tempestivamente sostituiti
23. monitoraggio della vegetazione di nuovo impianto nei primi cinque anni dal termine dei lavori
24. i controlli dovranno essere effettuati ogni sei mesi verificando il buono stato della vegetazione impiantata e prevedere eventuali risarcimento delle fallanze secondo le modalità sopra specificate
25. oltre a quanto prescritto nel presente parere, dovranno essere rispettate eventuali ulteriori prescrizioni impartite in sede di autorizzazione paesaggistica dagli organi competenti in materia.

Si ricorda che ognuna delle indicazioni scritte e grafiche contenute negli elaborati presentati per effettuare l'istruttoria, comprese le relazioni e l'eventuale documentazione integrativa, costituisce elemento vincolante che dovrà essere osservato in sede di realizzazione dell'opera, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Si evidenzia infine che il Responsabile del Procedimento la Geom. Forlani Cristina, assieme al Responsabile della P.O. Arch. Senigalliesi Donatella, non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente parere.

Il Responsabile del procedimento

(Geom. Forlani Cristina)

Il Responsabile della P.O.

Pianificazione Territoriale - V.I.A. - Beni Paesistico - Ambientali

(Arch. Donatella Senigalliesi)

CF/



Provincia
di Pesaro e Urbino

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determinate N. 506 DEL 04/05/2017

OGGETTO: ALFA IMMOBILIARE SRL - DEVIAZIONE DI UN TRATTO DEL FOSSO DELLA CARRARA DA REALIZZARSI IN LOC. ZONA INDUSTRIALE BELLOCCHI VIA VAMPA COMUNE DI FANO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. DI CUI ALL'ART.8 DELLA L.R. N.3/2012 E ART.20 DEL D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 05/05/2017

L'Addetto alla Pubblicazione
LUCETTA EMANUELA
sottoscritto con firma digitale